Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 13 marzo 2009

Città di San Severo

(Provincia di Foggia)

Zona a Traffico Limitato

Regolamento

art. 1
Delimitazione dell'area

La Z.T.L. del presente Regolamento è individuata nell'area racchiusa dall'intersezione delle seguenti vie: Santa Lucia; Roma; Umberto Fraccacreta; Imbriani; Matteo Fraccacreta, detta anche "Giro interno". La predetta ZTL è accessibile attraverso i varchi elettronici di controllo dell'accesso installati in via Recca incrocio Via Santa Lucia; Via Soccorso incrocio Via Palmento; Vico Arpa incrocio Via U.Fraccacreta.

art. 2
Orario di divieto

Per i non aventi titolo l'orario di divieto di transito e sosta è dalle ore 0,00-24,00.

art. 3
Modalità di accesso e sosta

L'accesso e la sosta saranno consentiti negli appositi spazi riservati secondo segnaletica ai soli veicoli autorizzati. Ogni mezzo autorizzato dovrà esporre in modo ben visibile sul parabrezza un apposito pass di transito e/o sosta che riporterà la targa del mezzo stesso ed il periodo di validità. L'esposizione del pass sarà obbligatorio per perfezionare l'autorizzazione al transito ed alla sosta. La sua mancata esposizione comporterà la relativa sanzione da parte degli organi di polizia stradale. Ogni pass verrà inserito in un'apposita lista bianca gestita dal Comando di P.M. Sono autorizzati a transitare e sostare negli spazi consentiti senza l'uso di pass i velocipedi. Per i ciclomotori ed i motocicli verranno rilasciati appositi pass che potranno non essere esposti ma dovranno essere esibiti, in ogni caso, a richiesta dell'agente addetto al controllo. Per determinate categorie di veicoli autorizzati all'accesso, riconoscibili per livree d'istituto (FF.PP. – FF.AA.) o altrimenti riconoscibili (taxi, autobus, ambulanze, etc.), non è previsto il rilascio di pass ma solo l'inserimento nell'apposita lista bianca.

art. 4
Casistica accessi

1) Residenti
Ogni nucleo familiare residente avrà titolo al pass di transito per consentire le operazioni di carico e scarico bagagli alle seguenti condizioni:

a) il cittadino dovrà avere la residenza anagrafica nell'ambito dell'area di cui all'art. 1;
b) il veicolo dovrà essere di proprietà del residente, a noleggio, acquistato con patto di riservato dominio, in usufrutto, in locazione con facoltà d'acquisto (leasing), in conformità agli artt. 91 e 94 del C.d.S., oppure intestato ad azienda della quale il residente è titolare o concesso in *fringe benefit* al residente stesso;
c) Il veicolo potrà essere destinato per uso proprio o per uso terzi con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 q.li e con numero di posti non superiore a nove compreso quello del conducente.
I residenti, inoltre, avranno titolo ad un numero di pass per ciclomotori o motocicli pari al numero dei restanti componenti il nucleo stesso.

2) Dimoranti e proprietari di immobili non residenti
Tale categoria di persone avrà titolo a nr. 1 pass di transito per consentire le operazioni di carico e scarico bagagli per ogni veicolo di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo, nonché nr. 1 pass per ciclomotori o motocicli.

3) Strutture ricettive
Alberghi, residence, bed & breakfast e strutture assimilabili avranno titolo a nr. 1 pass aziendale per ogni veicolo di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo.
I clienti delle strutture potranno accedere nella ZTL per effettuare le operazioni di carico e scarico bagagli.
I titolari degli alberghi dovranno comunicare al Comando di P.M. nelle 48 ore dal transito in ZTL il numero di targa dell'autoveicolo della persona/e ospitata/e, allegando a riscontro copia del registro delle presenze.

4) Automezzi di Polizia ex. art. 12 D.L.vo 285/92 FF.AA. – Servizi di pubblica utilità – Pubbliche Amministrazioni
Le FF.PP., le FF.AA., i VV.FF. e singolarmente i medici di medicina generale e di continuità assistenziale (guardia medica) dovranno presentare apposita domanda con l'elenco delle targhe dei veicoli per i quali si chiede l'autorizzazione al transito e alla sosta.
I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo senza rilascio pass per le auto con i colori d'istituto.
Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche dovranno presentare una richiesta con l'elenco delle targhe e le caratteristiche dei veicoli di servizio o di rappresentanza che hanno necessità di accedere nella ZTL.
I titolari di taxi e di veicoli da n.c.c. dovranno presentare una richiesta specificando tipologia del veicolo e numero di targa.

5) Parcheggi
Chi ha la disponibilità, a qualunque titolo, di aree private adibite a parcheggio all'interno della ZTL potrà avere un numero di pass di solo transito pari agli automezzi ricoverabili in esse.
Il Comando di P.M. verificherà la rispondenza dei luoghi all'istanza presentata.
Una quota degli stalli di sosta individuati nella ZTL sarà destinata ai residenti nella ZTL che ne abbiano fatto richiesta, con pagamento di un canone annuale nel rispetto dei seguenti criteri: che non devono possedere un garage nella ZTL; che l'esame delle domande seguirà il criterio cronologico; che a seconda della disponibilità verrà assegnato principalmente uno stallo per nucleo familiare residente, con possibilità, previa richiesta, di assegnazione di altro stallo eventualmente disponibile. Altri eventuali stalli che saranno individuati nella ZTL saranno destinati alla sosta dei veicoli autorizzati.

6) Autoveicoli al servizio di persone invalide
I titolari di contrassegno invalidi residenti o domiciliati all'interno della ZTL hanno diritto a transitare e sostare all'interno della ZTL.
Dovranno presentare apposita istanza specificando targa e tipologia di veicolo normalmente usato.
In caso di urgenza i titolari di pass invalidi potranno comunque accedere con qualsiasi veicolo non soggiacendo ad alcuna sanzione amministrativa a condizione che presentino al Comando P.M., entro le 48 ore dal transito in ZTL, la documentazione giustificativa che, se ritenuta valida, sospenderà la procedura sanzionatoria.
In caso di mancata giustificazione verrà avviata la procedura sanzionatoria prevista dal C.d.S.
I titolari di contrassegno invalidi non residenti potranno transitare comunicando preventivamente al Comando di P.M. il numero di targa utilizzato per il transito. In caso di urgenza potranno comunque accedere con qualsiasi veicolo non soggiacendo ad alcuna sanzione amministrativa a condizione che presentino al Comando di P.M., entro le 48 ore dal transito in ZTL, la documentazione giustificativa che, se ritenuta valida, sospenderà la procedura sanzionatoria. In caso di mancata giustificazione verrà avviata la procedura sanzionatoria prevista dal CdS.

7) Assistenza
Dietro presentazione di idonea certificazione medica sarà possibile rilasciare un pass di transito e sosta a coloro che prestano assistenza domiciliare ad ammalati ed invalidi, allorché detta assistenza preveda l'utilizzo di strumenti ed apparecchiature di particolare ingombro.

8) Autocarri e mezzi d'opera
I titolari di autocarri e mezzi d'opera che effettuano interventi edili e/o impiantistici all'interno della ZTL potranno presentare domanda per il rilascio di pass per il transito e la sosta specificando targa e tipologia del veicolo.
L'istanza dovrà essere corredata dall'apposito titolo autorizzatorio dei lavori (DIA, permesso a costruire).
Il pass avrà una validità circoscritta al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori ed il numero dei permessi sarà di volta in volta commisurato all'esigenza di cantiere.

9) Attività produttive
Le attività commerciali, artigianali, gli studi tecnici e professionali ubicati nella ZTL potranno richiedere un pass aziendale, che consentirà l'accesso per le operazioni connesse all'attività.

10) Deroghe speciali - ratifica
Per matrimoni, funerali, traslochi, riprese fotografiche e/o cinematografiche, emergenze mediche, nonché per operatori di stampa e agenzie immobiliari, liberi professionisti e tecnici riparatori, etc, a seguito di documentate istanze, potrà concedersi a cura del Comando di P.M. apposito pass di transito e/o sosta.
Il cittadino indicato come assistente al disabile ai sensi della Legge 104/92, è autorizzato ad accedere nella ZTL.
Eventuali casistiche residuali non elencate nel presente Regolamento verranno valutate dopo l'esame di una preventiva istanza o dopo la presentazione di apposita giustificazione da presentarsi nelle 48 ore dal transito in ZTL - al Comando di P.M., finalizzata ad interrompere il procedimento sanzionatorio.

11) Orario di carico e scarico
L'orario di carico e scarico è consentito nelle ore 8.00-10.00 e 16.00-17.30.
In tale arco orario i mezzi autorizzati all'ingresso potranno sostare negli appositi stalli. Il transito sarà consentito ai mezzi immatricolati per trasporto cose ad eccezione dei clienti di attività artigiana

che, in caso di ritiro di oggetti pesanti e/o voluminosi, potranno accedere anche con autoveicoli immatricolati per uso proprio.
In questo caso le attività in oggetto dovranno inoltrare apposita istanza al Comando di P.M.

art. 5
Modalità per il rilascio del pass

Per il rilascio del contrassegno dovrà presentarsi apposita dichiarazione in carta semplice secondo la modulistica rilasciata dal Comando di P.M., che si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'A.G. per quelle risultanti mendaci.
Il contrassegno è strettamente legato al veicolo e dovrà essere esposto secondo le modalità previste in modo visibile e controllabile dagli organi di polizia.
E' vietata qualsiasi riproduzione del pass ed ogni abuso verrà perseguito a norma dell'art.482 del C.P.

art. 6
Validità del pass

I pass hanno validità illimitata, legata alla persistenza dei requisiti che ne hanno giustificato la concessione. Il titolare come previsto dalla legge dovrà comunicare il decadimento delle stesse.
I pass temporanei hanno validità fino alla data indicata sugli stessi.

art. 7
Disposizioni finali

In caso di uso improprio del pass il Comando procederà alla revoca dello stesso.
L'uso dei contrassegni dovrà avvenire comunque nel rispetto delle norme previste dal C.d.S. e dal relativo regolamento di attuazione secondo le prescrizioni e limitazioni della segnaletica orizzontale e verticale.
Le trasgressioni al presente regolamento saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.
In caso di illeggibilità o deterioramento del contrassegno sarà compito del titolare provvedere alla sua sostituzione presentando apposita istanza al Comando di P.M.
L'eventuale illeggibilità di tutti i dati identificativi dell'autorizzazione comporterà l'applicazione della relativa sanzione prevista del C.d.S.
Le comunicazioni da inoltrare presso il Comando di P.M. potranno effettuarsi ai seguenti numeri:
tel. 0882/372940;
fax. 0882/374118.

art. 8
Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entrerà in vigore con l'apposizione della relativa segnaletica stradale e dopo l'emissione dell'ordinanza ai sensi dell'art.7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285.